

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014/2016

premessa

1. Ai sensi dell'art. 128 (*Programmazione dei lavori pubblici*) del D.Lgs. 12-4-2006 n.163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,

mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93,

salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli [9](#), [10](#), [11](#) e [19](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) e di cui all'articolo 34 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo [3](#) del [decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22](#)

[dicembre 1990, n. 403](#), e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

Relazione

Il presente programma è stato redatto sulla base delle risorse disponibili che ad oggi si possono preventivare per i tre anni di interesse del piano, 2013, 2014 e 2015.

Tali risorse sono riportate nella **scheda n.1** suddivise per tipologia e per anno, vengono inserite quali risorse le entrate a destinazione vincolata (finanziamenti regionali o statali ecc.) di cui è stata data comunicazione di concessione, le entrate acquisibili mediante contrazione di mutui in base alla capacità di indebitamento dell'Ente, gli eventuali stanziamenti di bilancio, gli eventuali trasferimenti di immobili e gli eventuali apporti di capitali privati.

La disponibilità finanziaria ad oggi disponibile per il presente piano, tenuto conto della nota da parte del Resp.le Ufficio Ragioneria, risulta essere per il primo anno pari a € 0 in quanto l'Ente si trova nell'impossibilità di contrarre mutui e ad oggi non risultano pervenute comunicazione di concessioni finanziamenti o contributi da parte di altri Enti. Per il secondo anno, la disponibilità è prevista pari a € 400.000,00 e per il terzo anno pari a € 975.000,00 tenuto conto delle richieste di finanziamento e dei tempi previsti per la concessione degli eventuali finanziamenti. A seguito dell'esito delle richieste di finanziamento in questione, il piano verrà aggiornato e modificato di conseguenza.

Nella **scheda n.2** sono indicati gli interventi di lavori pubblici previsti nel programma nei tre anni di validità del piano.

Infine la **scheda n.3** non sono riportati interventi per la mancanza di disponibilità finanziaria per l'anno 2013 relativamente ad interventi pari o superiori a 100.000,00 euro, mentre interventi minori verranno attuati man mano che si rendano disponibili risorse economiche che al momento non sono determinabili.

La **tabella n.4** riporta gli immobili da trasferire ai fini della realizzazione del

programma. Nel caso specifico non risultano beni immobili di proprietà del Comune da trasferire.

Al momento le risorse a disposizione non consentono la realizzazione di ulteriori interventi ma in seguito il piano potrebbe essere integrato qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse sia comunali che da altri enti finanziatori.

Un lavoro non inserito nell'elenco annuale potrà essere realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco di cui alla scheda n.3 del presente piano.

Non sono previsti, inoltre, né interventi di importo inferiore a 100.000 euro, che seppur non è fatto obbligo di inserirli nel presente programma, sarebbero comunque riportati in una scheda a parte, né tantomeno sono preventivabili lavori in economia visto che l'amministrazione non ha risorse da mettere a disposizione.

Sia i lavori inferiori a 100.000 euro che quelli in economia potranno essere comunque realizzati nel corso di attuazione del programma sulla base di autonomi piani finanziari che utilizzeranno risorse che eventualmente si renderanno disponibili in sede del bilancio comunale.

Tutte le risorse disponibili sono destinate per interventi di manutenzione straordinaria o di completamento di opere ma nonostante ciò tali risorse non sono sufficienti a soddisfare tutte le esigenze riscontrate e pertanto nel piano sono stati inseriti gli interventi ritenuti più urgenti al fine di garantire i servizi e salvaguardare l'incolumità pubblica, rinviando alle programmazioni future ulteriori interventi anche di nuove opere pubbliche.

**IL RESP.LE UTC DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI**

F.to Geom. F.sco Saverio SMERIGLIO